



ASSOCIAZIONE ITALIANA SCIENZE AMBIENTALI

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PROFESSIONALE

REGOLAMENTO NAZIONALE

ROMA 6 Maggio 2017

SEDE CENTRALE: VIA NICOLÒ V N. 19 00165 ROMA

P.IVA: 04971150653 - C.F.: 92090170348

NUMERO REA : (RM) 1370103

**ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA ISCRITTA AL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE
DELLA PREFETTURA DI ROMA AL N.979/2014**

**ASSOCIAZIONE INSERITA NELLA SECONDA SEZIONE DELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI PREVISTO DALL'ART.2, COMMA 7 DELLA LEGGE N.4/2013.**

WWW.AISA-ON-LINE.ORG

SOMMARIO

PARTE I – GENERALITÀ	4
Articolo 1 – Natura e funzione	4
Articolo 2 – Denominazione	4
Articolo 3 – Sede	4
Articolo 4 – Logo dell’Associazione	4
Articolo 5 – Finalità ed elenco corsi di studio riconosciuti	4
Articolo 6 – Ambiti professionali	5
Articolo 7 – Modifiche al Regolamento	6
PARTE II – SOCI	7
Articolo 8 – Categorie di Soci	7
Articolo 9 – Procedura di Iscrizione	7
Articolo 10 – Quote associative.....	8
Articolo 11 – Obblighi, diritti e decadenza dei Soci	8
Articolo 12 – Il Socio Laureato Esperto e procedura di valutazione.....	9
Articolo 13 – Formazione Permanente	11
Articolo 14 – Servizi agli Associati	11
PARTE III – ORGANI ASSOCIATIVI	13
Articolo 15 – Organi dell’Associazione	13
Articolo 16 – Assemblea Nazionale dei Soci.....	13
Articolo 17 – Composizione ed elezione del Consiglio Direttivo.....	14
Articolo 18 – Presidente, Segretario e Tesoriere dell’Associazione	15
Articolo 19 – Collegio dei Revisori dei Conti.....	17
Articolo 20 – Collegio dei Probiviri	18
Articolo 21 – Controversie sociali	18
Articolo 22 – Sanzioni	19
Articolo 23 – Comitato Scientifico.....	20
Articolo 24 – Sezioni Territoriali	21
PARTE IV – PROCEDURE TELEMATICHE	23
Articolo 25 – Modalità alternative di partecipazione.....	23
PARTE V – RAPPORTI CON I TERZI	24
Articolo 26 – Comunicazione esterna.....	24
Articolo 27 – Sportello del Consumatore.....	24
Articolo 28 – Progetti	24
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI	25

Articolo 29 – Violazioni e Sanzioni.....	25
Articolo 30 – Rinvii e Disposizioni Transitorie.....	25

PARTE I – GENERALITÀ

Articolo 1 – Natura e funzione

L'Associazione Italiana Scienze Ambientali, di seguito indicata per brevità "Associazione" o "AISA", adotta il presente "Regolamento di Attuazione", d'ora in avanti "Regolamento", il quale si compone di 30 (trenta) articoli.

Il presente Regolamento costituisce il corpo di regole fondamentali cui i soci dovranno conformarsi nei rapporti, sia tra loro che verso l'esterno. Esso fissa tutte le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Associazione e disciplina tutto quanto non previsto o demandato allo Statuto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Nazionale dei Soci separatamente dallo Statuto, entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Assemblea.

Con il presente Regolamento AISA intende dar vita ad un forma organizzativa in grado di raggiungere tutti gli scopi statutari, nonché di promuovere tutelare e valorizzare la professione di "Esperto Ambientale" attraverso un sistema di valutazione, qualificazione, formazione e aggiornamento professionale dei soci.

Articolo 2 – Denominazione

AISA è un'associazione a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza fini di lucro e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e promuovere la figura dell'Esperto Ambientale, anche alla luce della Legge n. 4/2013, attraverso il rispetto dello Statuto e di un Codice etico di condotta.

Articolo 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Nicolò V n. 19.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, uffici, recapiti e rappresentanze in Italia e all'Estero, su richiesta di almeno 5 soci a dimostrazione dell'interesse sul territorio. La domanda, se ritenuta meritevole di approvazione, dovrà essere ratificata in Assemblea.

Articolo 4 – Logo dell'Associazione

Il logo dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Nazionale dei Soci su suggerimento del Consiglio Direttivo. Tale logo dovrà essere riportato su un timbro volto a garantirne l'unicità. Tale timbro è custodito dal Presidente in carica. Potranno essere fatte copie del timbro, in qualsiasi materiale, per scopi e usi da parte degli Organi associativi, secondo specifica delega da parte della presidenza. Tali timbri, sono consegnati da parte della presidenza, su votazione del Consiglio Direttivo, ai rappresentanti degli organi che ne fanno richiesta. Essi dovranno essere inventariati. Ogni abuso sull'utilizzo sarà oggetto di ritiro del timbro e di segnalazione ai Probiviri e alle competenti autorità giudiziarie.

Il logo dovrà altresì essere utilizzato in tutte le comunicazioni ufficiali interne ed esterne riguardante l'Associazione stessa.

Articolo 5 – Finalità ed elenco corsi di studio riconosciuti

L'Associazione persegue le finalità indicate dall'art. 3 dello Statuto.

Nello specifico promuove lo sviluppo, il riconoscimento giuridico ed economico delle competenze e delle attività dei professionisti in possesso dei seguenti titoli di Laurea:

- tutti i Corsi di Laurea appartenenti alla Classe delle Lauree in Scienze Ambientali vecchio ordinamento (*ante* DM 509/99);

- tutti i corsi di laurea appartenenti alla Classe delle Lauree Specialistiche/Magistrali:82S (DM 509/99)e LM75 (DM 270/04) - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- i Corsi di diploma universitario, i Corsi di Laurea di Primo livello/Triennali: classe 27 (DM 509/99) e L32 (DM 270/04) - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
- tutti i Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica/Magistrale che rappresentano la naturale evoluzione dei corsi riportati ai punti precedenti.
- tutti i Corsi di Laurea di altre discipline affini e/o connesse con le discipline delle Scienze Ambientali.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione promuove la formazione permanente dei propri iscritti. Inoltre, vigila sulla condotta professionale degli associati, e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazioni allo Statuto e al Codice Deontologico. Infine, ai sensi della Legge n. 4/2013, istituisce uno sportello di riferimento per il consumatore, accessibile dal sito <http://www.aisa-on-line.org>, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, oppure attraverso il quale si possono inviare all'Associazione segnalazioni di comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione stessa o in violazione del Codice Deontologico e/o dello Statuto, nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Articolo 6 – Ambiti professionali

I professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, dello Statuto sono coloro che svolgono attività professionale ed economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. Gli ambiti professionali in cui si esplica la loro attività, a titolo esemplificativo, sono i seguenti:

- a. l'analisi e la gestione delle risorse ambientali, dei sistemi ambientali e del territorio;
- b. gli interventi sulla produzione di beni e servizi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale e allo sviluppo sostenibili (Green e Blu Economy, Economia Circolare...);
- c. la valutazione della qualità dell'ambiente;
- d. la pianificazione di attività orientate allo sviluppo sostenibile;
- e. il coordinamento e la direzione dei lavori in ambito ambientale;
- f. il coordinamento di gruppi di lavoro e ricerca nelle tematiche delle scienze dell'ambiente, avvalendosi delle proprie capacità e conoscenze multidisciplinari;
- g. la promozione e il coordinamento di iniziative per orientare politiche ambientali e per concorrere alla formazione di un consenso critico e propositivo dei cittadini alla soluzione dei problemi posti dal territorio;
- h. la pianificazione di alternative programmatiche in grado orientare il decisore politico e facilitarne le scelte nei campi della gestione del territorio e dell'ambiente a tutte le scale;
- i. la progettazione e la gestione degli interventi di risanamento, di monitoraggio e di controllo ambientale promossi dalla pubblica amministrazione, dai sistemi produttivi e dai soggetti privati;
- j. la realizzazione e la valutazione di studi di impatto ambientale, di valutazione strategica e di rischio ambientale, nonché della sicurezza e delle attività correlate;
- k. l'analisi e il controllo degli inquinanti e la gestione degli impianti dedicati al loro trattamento;
- l. l'analisi, valutazione e monitoraggio ambientale di opere, piani, progetti, processi produttivi e prodotti, nonché interconnessioni e reti ecologiche di sistemi e geosistemi marini terrestri e di transizione.
- m. la consulenza nell'ambito dei sistemi di gestione ambientale;

- n. la diffusione di una cultura ambientale attraverso attività di formazione, educazione, divulgazione e comunicazione ambientale.

Articolo 7 – Modifiche al Regolamento

Il Regolamento è il documento che riporta tutte le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Associazione. Tutti gli articoli e i commi del Regolamento, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

Non sono oggetto di delibera assembleare le modifiche, le aggiunte e/o le integrazioni degli allegati al Regolamento.

Il Regolamento può essere modificato da parte dell'Assemblea Nazionale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale o qualora ne facciano richiesta almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto. Le modifiche proposte saranno inviate a tutti i Soci, aventi diritto di voto, unitamente alla Convoca dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

Le modifiche sono adottate con le maggioranze stabilite dall'art. 9, comma 11, dello Statuto. Le modifiche al Regolamento approvate con le modalità sopra descritte entrano in vigore nei 30 (trenta) giorni successivi alla delibera assembleare.

PARTE II – SOCI

Articolo 8 – Categorie di Soci

La domanda di iscrizione all'Associazione si basa sulla verifica del possesso di determinati requisiti. I requisiti richiesti e l'entità dei versamenti sono diversificati per ogni categoria di Socio.

I soci si distinguono in Soci Ordinari e Soci Affiliati.

Sono Soci Ordinari:

- il Socio Studente;
- il Socio Laureato;
- il Socio Laureato Esperto;

Sono Soci Affiliati:

- il Socio Onorario;
- il Socio Sostenitore.

Il **Socio Studente** è una qualsiasi persona fisica che sia iscritto ad un Corso di Laurea nelle discipline delle Scienze Ambientali, o ad altre discipline ad esse affini o connesse.

Il **Socio Laureato** è qualsiasi persona fisica che abbia conseguito uno dei titoli di studio elencati all'art.5 del presente Regolamento.

Il **Socio Laureato Esperto** è una persona fisica che, in aggiunta ai requisiti previsti per i Soci Laureati, abbia maturato una comprovata esperienza professionale, e/o di ricerca scientifica, e/o didattica negli ambiti di competenza dell'Associazione, così come valutato dalla procedura riportata nell'art. 12 del presente Regolamento.

Il Socio Laureato Esperto riceve tutti i servizi di promozione, tutela, controllo dell'operato e formazione permanente così come previsto dalla Legge n.4/2013.

Il **Socio Onorario** è una persona fisica o giuridica, esterna all'Associazione, alla quale AISA intende conferire particolare riconoscimento per la sua attività in qualsiasi disciplina delle Scienze Ambientali e/o altre discipline affini o connesse. La nomina di socio onorario non comporta nessun obbligo di finanziamento ed esborso a favore dell'Associazione.

I Soci Onorari vengono nominati dall'Assemblea Nazionale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, e non godono dell'elettorato attivo.

Il **Socio Sostenitore** è qualsiasi persona fisica o giuridica, interessata alle finalità dell'Associazione che, mediante elargizioni e donazioni, intende sostenere con il proprio contributo l'attività dell'Associazione.

Il socio sostenitore non è tenuto al versamento della quota associativa e non esercita il diritto di voto.

Tutti i soci hanno l'obbligo di dimostrare il mantenimento dei requisiti che hanno determinato la loro iscrizione all'Associazione, nonché per il Socio Laureato Esperto vi è l'obbligo di partecipare alle attività di aggiornamento e formazione professionale.

Articolo 9 – Procedura di Iscrizione

Chiunque intenda aderire all'Associazione, all'atto della procedura di iscrizione, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento ed il Codice Deontologico.

Per diventare soci di AISA, i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 7 del presente Regolamento, devono presentare domanda di iscrizione indirizzata al Presidente dell'Associazione ed effettuare il versamento della quota di adesione.

La domanda di partecipazione deve: a) indicare le generalità del richiedente e l'espressa accettazione dello Statuto dell'Associazione; b) essere inviata al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, con qualunque mezzo che assicuri la prova della sua ricezione; c) essere sottoscritta, in

forma cartacea o equivalente, dal richiedente; d) contenere la prova dell'avvenuto versamento dell'importo erogato a titolo di quota di iscrizione; e) indicare un recapito telefonico e un indirizzo elettronico del richiedente al quale destinare le comunicazioni dell'Associazione. La domanda di partecipazione può essere formulata ed inviata anche attraverso la procedura approntata sul sito web ufficiale dell'Associazione.

La qualità di associato si acquista attraverso l'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione, si considera accettata decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione. L'eventuale rigetto della domanda deve essere adeguatamente motivato e la quota di iscrizione dovrà essere tempestivamente rimborsata. Avverso il provvedimento di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea Nazionale dei Soci che delibera sulla questione in via definitiva.

La richiesta di iscrizione del Socio Laureato Esperto o di passaggio di categoria a Socio Laureato Esperto è riportata in dettaglio all'art.12 del presente Regolamento.

Articolo 10 – Quote Associative

Il Consiglio Direttivo Nazionale determina ogni anno l'entità della quote associative e le sottopone all'Assemblea Nazionale dei Soci e, salvo diverse indicazioni dell'Assemblea, entrano in vigore l'anno associativo successivo.

L'iscrizione si riterrà perfezionata solo al momento del versamento della quota di adesione.

La quota associativa comprende l'iscrizione ad AISA, e deve essere versata entro il 15 marzo, con riferimento all'anno solare. Il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno implica l'automatica cessazione della qualità di socio, la perdita del diritto al voto e di altri diritti amministrativi, nonché il requisito della continuità ai fini dell'anzianità di iscrizione.

Per favorire lo sviluppo dell'associazione e promuovere le sue finalità, il Consiglio Direttivo determina una quota di iscrizione minore per la categoria del Socio Studente e quote più elevate per i Soci Laureati Esperti. Per favorire lo sviluppo associativo è possibile ogni altra promozione e diversa articolazione delle quote.

Articolo 11 – Obblighi, diritti e decadenza dei Soci

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza delle norme dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno l'obbligo di dimostrare il mantenimento dei requisiti che hanno determinato la loro iscrizione all'Associazione, nonché l'obbligo di partecipare alle attività di aggiornamento e formazione professionale.

Tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a: a) partecipare all'Assemblea Nazionale dei Soci con diritto di parola e di voto; b) ricoprire qualsiasi carica e ruolo associativo, ad eccezione dei soci studenti; c) usufruire dei servizi associativi; d) partecipare ad attività e manifestazioni dell'Associazione; e) far parte di una sezione territoriale.

L'affiliazione alla Associazione non conferisce il titolo di Socio ordinario. I soci onorari ed i soci sostenitori possono partecipare all'Assemblea Nazionale dei Soci solamente con diritto di parola e di intervento, ma senza diritto al voto.

Si decade dalla qualità di socio a seguito di:

- a) Decesso per le persone fisiche, scioglimento e/o liquidazione per le persone giuridiche;
- b) Morosità, decretata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Tesoriere Nazionale, per i soci che non risultano in regola con il versamento della quota associativa stabilita nei termini e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento;
- c) Recesso volontario: il socio ha diritto di recedere dall'Associazione in qualunque momento attraverso una dichiarazione sottoscritta, in forma cartacea o equivalente, dal recedente. Tale

dichiarazione deve essere inviata al Consiglio Direttivo Nazionale, nella persona del Presidente, a mezzo di qualunque tecnica che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso è efficace dal momento della ricezione della pertinente dichiarazione;

d) Esclusione, decretata dal Consiglio Direttivo Nazionale, unitamente al Collegio dei Probiviri. Il socio può essere escluso qualora non osservi lo Statuto, il Regolamento, il Codice Deontologico o le decisioni degli organi sociali ovvero ricorrano gravi motivi. L'esclusione del socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi ufficio dell'Associazione da questo eventualmente assunto.

La persona, fisica o giuridica, che perde la propria qualità di socio, ordinario o affiliato, decade con effetto immediato dal diritto di utilizzo di tutti gli elementi identificativi che l'Associazione gli avesse eventualmente consegnato (es. timbro, tessera, carta intestata, casella di posta elettronica, casella P.E.C., firma digitale ecc.), nonché dalla spendita del nome di AISA. La violazione di tali disposizioni costituisce un comportamento altamente sanzionabile ed AISA potrà tutelarsi in tutti i modi di legge. Il Socio Laureato Esperto perde altresì il diritto ad essere inserito nelle liste professionali pubblicate annualmente da AISA.

Articolo 12 – Il Socio Laureato Esperto e procedura di valutazione

Il Socio Laureato Esperto, formato ad esercitare la professione, viene denominato “Esperto Ambientale AISA”. L'Esperto Ambientale AISA, nella sua conoscenza del territorio, deve avere una formazione multidisciplinare che lo renda capace di comprendere i differenti ecosistemi e geosistemi ambientali nonché essere in grado di elaborare ed applicare sistemi di gestione, analisi, valutazione e controllo dei vari comparti ambientali quali ambiente marino, terrestre, atmosferico, fluviale, lacustre, di transizione etc.

L'Esperto Ambientale AISA deve:

- essere in grado di analizzare, controllare e gestire realtà ambientali complesse;
- avere una solida preparazione culturale a indirizzo sistemico rivolta all'ambiente e una buona padronanza del metodo scientifico;
- avere la capacità di individuare, valutare e gestire le interazioni tra le componenti dei sistemi e tra i diversi fattori che determinano processi e problemi ambientali;
- conoscere e saper sviluppare metodi e tecniche d'indagine del territorio e di analisi dei dati, che permettano anche l'integrazione a differente scala;
- conoscere le metodologie e utilizzare le tecnologie di prevenzione, di disinquinamento e bonifica, nonché per la protezione dell'uomo e dell'ambiente;
- essere in grado di svolgere la direzione dei lavori di determinati piani e progetti di ambito ambientale;
- saper affrontare i problemi legati al monitoraggio, controllo e gestione dell'ambiente e del territorio, valutati secondo i criteri della sostenibilità e dell'etica ambientale;
- avere competenze per la valutazione delle risorse e degli impatti ambientali, anche attraverso la formulazione di modelli e l'impiego di strumenti concettuali e metodologici forniti dall'economia, dal diritto e dalla pianificazione ambientale;
- svolgere attività di negoziatore/comunicatore, educatore ambientale;
- prestare consulenza tecnico/scientifica negli ambiti di:
 - gestione e conservazione delle aree protette;
 - gestione integrata della fascia costiera;
 - pianificazione dello spazio marittimo;
 - studi e gestione dei bacini idrografici, dei sistemi rurali, agrarie e ambientali.
 - autorizzazioni e certificazioni ambientali;

- sistemi volontari di certificazione;
- cicli di vita dei prodotti;
- gestione di siti contaminati, bonifica e ripristino ambientale;
- gestione rifiuti;
- risparmio energetico.

Colui che, all'interno di AISA, intende avvalersi della qualifica di "Esperto Ambientale AISA" deve aver maturato esperienza professionale negli ambiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, oltre a dimostrare di avere capacità professionale in almeno uno o più settori di attività precedentemente elencati.

In particolare, il candidato che vuole accedere alla procedura di valutazione per la qualifica di "Esperto Ambientale AISA" deve aver:

- conseguito una laurea quinquennale ed aver maturato almeno 5 anni di esperienza professionale.
- conseguito una laurea triennale ed aver maturato almeno 7 anni di esperienza professionale.

L'attestazione dei servizi prestati dal professionista e delle competenze dell'Esperto Ambientale AISA avviene attraverso una procedura, che prevede la valutazione dei requisiti e delle capacità professionali attraverso l'esame del *book* professionale, del *curriculum vitae* ed un colloquio da svolgersi *ad personam* o via telematica.

La richiesta di iscrizione o di passaggio di categoria viene valutata da una commissione *ad hoc* nominata dal Presidente Nazionale e composta da 3 (tre) membri, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico, da altri Soci Laureati Esperti o tra professionisti esterni all'associazione e docenti universitari, selezionati in modo da privilegiare una equa distribuzione di appartenenza e di competenze. La Commissione nomina al suo interno un Presidente di Commissione. La Commissione si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente Nazionale e può esprimere parere favorevole o non favorevole. Se il parere è favorevole la Commissione stabilisce la categoria di appartenenza del socio, se non ha elementi sufficienti può chiedere un'integrazione alla documentazione. La richiesta, a discrezione della Commissione, è respinta se nello stesso anno il soggetto è iscritto ad altra associazione di Esperti Ambientali.

Tutti i Soci Laureati Esperti hanno l'obbligo di dimostrare il mantenimento dei requisiti professionali che hanno determinato la loro iscrizione all'Associazione, e hanno l'obbligo di partecipare ad attività di formazione professionale.

Al fine del mantenimento dei requisiti professionali l'Esperto Ambientale AISA ogni 3 (tre) anni ha l'obbligo di presentare, in forma sintetica, uno specifico Book Professionale sui lavori svolti, nonché dimostrare di aver sostenuto attività di formazione continua per almeno 24 (ventiquattro) ore negli ambiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento e/o in materie specifiche relative al proprio settore professionale, attraverso corsi, seminari, convegni, master, ecc., anche in qualità di docente.

La valutazione del mantenimento dei requisiti professionali richiesti viene effettuata da una commissione costituita secondo gli stessi criteri della commissione di cui sopra.

L'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi di AISA non è un esame, ma ha lo scopo di valutare in modo trasparente le capacità professionali dichiarate dal socio. L'Associazione rilascia una documentazione che attesti la regolare iscrizione del professionista nonché il possesso dei requisiti dello stesso per il mantenimento della qualifica di "Esperto Ambientale AISA" (come titolo di studio, esperienza professionale curriculare, aggiornamento professionale obbligatorio, rispetto del Codice Deontologico), al fine di dimostrare la "qualità", la competenza e la qualificazione del professionista. A tal proposito l'Associazione garantisce, inoltre, la pubblicità circa la competenza e la formazione riconosciuta ai propri soci, secondo quanto stabilito dalla Legge 4/13, e ne rilascia le attestazioni per gli usi consentiti dalla Legge.

Articolo 13 – Formazione Permanente

I soci sono tenuti a seguire percorsi di formazione ed aggiornamento costante.

Conformemente a quanto stabilito dallo Statuto (art. 3, commi 1 e 2), AISA intende promuovere, organizzare, partecipare, anche in collaborazione con altri enti o associazioni, qualsiasi tipologia di eventi formativi rivolti a professionisti, studenti e aziende, nonché promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche di interesse dell'Associazione.

In linea con quanto disposto dalla Legge 4/2013 AISA organizzerà sia direttamente sia in collaborazione o in convenzione con altri enti e associazioni, la formazione permanente degli associati, la formazione per gli Esperti Ambientali, la formazione di studenti, aziende e professionisti, e ogni altra offerta formativa che essa riterrà necessaria per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'Associazione garantisce per le finalità e con le modalità di cui alla Legge n. 4/2013 la piena conoscibilità dei requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.

La formazione permanente può avvenire secondo diverse modalità:

- Erogazione diretta: formazione promossa ed erogata direttamente da AISA secondo propri standard;
- Formazione parificata: organizzata ed erogata da un soggetto diverso da AISA, in regime di accordo, partenariato o convenzione riconosciuta da AISA affinché la formazione possa dirsi parificata agli standard dell'erogazione diretta;
- Formazione autonoma riconosciuta: la formazione sviluppata da terzi (Università, Enti di Formazione Professionale, ecc.), cui il professionista può liberamente accedere e che AISA può riconoscere al socio come facente parte del percorso formativo, di aggiornamento professionale e/o di recupero.

La formazione e l'aggiornamento professionale sono obbligatori. Il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di aggiornamento professionale comporta la perdita della qualifica di Socio Laureato Esperto.

Articolo 14 – Servizi agli Associati

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto ad un indirizzo di posta elettronica. In particolare, i Soci Laureati possono richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata, ed i Soci Laureati Esperti possono in aggiunta usufruire anche del servizio di firma digitale. Tali servizi hanno durata limitata al periodo di iscrizione e sono attivati su richiesta specifica del socio. Sono altresì a disposizione dei soci il servizio della *Mailing List* e dei *Social Network* ed altri Canali Informatici attraverso cui si informa sulla vita associativa e si effettuano comunicazioni inerenti il mondo della professione (offerte di lavoro, stage, corsi di formazione, ecc.).

Ai Soci Laureati Esperti viene consegnato il timbro di appartenenza all'Associazione. Il timbro è di proprietà dell'AISA e dovrà essere restituito in caso di decadenza dallo *status* di Socio Laureato Esperto. Il socio si impegna a farne l'uso consentito per legge.

I professionisti AISA potranno stipulare una polizza di assicurazione professionale con Compagnie di Assicurazione convenzionate, affinché coprono i danni alla propria persona e a terzi, derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Inoltre l'Associazione, attraverso avvisi pubblici, può costituire *short-list* di Esperti Ambientali per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione in riferimento ad accordi stipulati con enti terzi (progetti, consulenze, docenze, ecc.).

A garanzia dei soci è attivo uno sportello di segnalazione per abusi ricevuti nell'esercizio della propria professione o partecipazione a bandi/concorsi denominato "*Abuse*". Tale servizio si avvale del supporto dello Studio Legale convenzionato con AISA a costi agevolati, qualora la segnalazione non sia di interesse dell'Associazione persona giuridica.

I soci possono inoltre usufruire a costi agevolati dei servizi offerti dallo Studio Commerciale in convenzione con AISA.

Ed infine, tutti i soci godono dei servizi offerti da federazioni, associazioni ed Enti cui AISA aderisce.

PARTE III – ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 15 – Organi dell’Associazione

Fermo restando quanto stabilito negli articoli da 8 a 17 dello Statuto, cui si fa espresso rinvio, l’organizzazione dell’Associazione è articolata secondo i seguenti uffici:

- a) l’Assemblea Nazionale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) il Segretario Nazionale;
- e) il Tesoriere Nazionale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Comitato Scientifico;
- i) le Sezioni Territoriali.

Alla scadenza delle cariche relative agli uffici di Consiglio Direttivo, di Presidente dell’Associazione, di Collegio dei Revisori dei Conti e di Collegio dei Probiviri, i successivi incaricati ai predetti uffici sono nominati dall’Assemblea Nazionale dei Soci, secondo le modalità ed il procedimento previsti nel presente Regolamento.

Articolo 16 – Assemblea Nazionale dei Soci

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio all’art. 9 dello Statuto.

All’Assemblea Nazionale partecipano i soci regolarmente iscritti, i soci onorari, i soci sostenitori, nonché la persona fisica in rappresenta di persone giuridiche ed enti. I soci onorari ed i soci sostenitori, così come previsto dall’art. 5, comma 4, dello Statuto, non hanno diritto di voto.

Il socio impossibilitato ad intervenire in assemblea può rilasciare ad altro socio ordinario delega scritta, formalmente espressa, affinché lo rappresenti ed esprima il voto in suo nome e per suo conto. In ogni caso la delega deve essere accompagnata dalla copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di identità del delegante e contenere tutti i dati identificativi dello stesso.

L’Assemblea Nazionale dei Soci, organo sovrano dell’Associazione, è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno una volta l’anno per la discussione del bilancio annuale, ed altresì, quando ne facciano richiesta, con espressa indicazione degli argomenti da trattare:

- il Presidente Nazionale;
- almeno un decimo dei soci;
- un terzo dei membri del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri, nei casi espressamente previsti.

La richiesta di convocazione, sottoscritta in forma cartacea o equivalente, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, che accertata la sussistenza dei presupposti, convoca l’Assemblea Nazionale dei Soci.

La richiesta di convocazione deve essere indirizzata al Collegio dei Probiviri, nella persona del relativo Presidente, quando si tratti di materie di sua competenza (controversie tra soci e organi sociali; esclusione del socio ecc.) oppure quando si discuta di revoca degli incarichi agli uffici e agli organi sociali.

La convocazione dell’assemblea, contenente l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, sia della prima che della seconda convocazione, deve avvenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita e deve essere pubblicato sul sito web ufficiale dell’Associazione affinché tutti

possano averne conoscenza.

Articolo 17 – Composizione ed elezione del Consiglio Direttivo

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio all'art. 10 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci, di cui 6 (sei) scelti tra le due categorie di Soci Ordinari (Soci Laureati e Soci Laureati Esperti) ed 1 (uno) tra i Soci Studenti.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere in regola con il pagamento delle quote associative non devono essere stati oggetto di procedimenti disciplinari o sanzionatori di alcun tipo e devono dimostrare di essersi dedicati con continuità ed impegno alle attività associative al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi statutari.

Inoltre, i 6 (sei) membri del Consiglio Direttivo scelti tra le due categorie di Soci Ordinari devono altresì essere iscritti ed aver maturato esperienza professionale da almeno 3 (tre) anni.

Entro la data di fine mandato il Consiglio Direttivo in carica, con specifica Circolare, indice le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo, indicando le modalità ed il termine entro il quale dovranno pervenire le candidature alla Segreteria. Possono candidarsi i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed in possesso dei requisiti richiesti. La Segreteria dovrà verificare l'ammissibilità delle candidature e la sussistenza dei requisiti richiesti.

Il Consiglio Direttivo viene eletto, mediante votazione, durante l'Assemblea Nazionale dei Soci dell'anno in cui cessa il mandato del Consiglio Direttivo in carica.

All'esito delle votazione andranno a formare il nuovo Consiglio Direttivo, i primi 6 (sei) che avranno ricevuto più voti tra i soci Laureati e Laureati Esperti, e il primo tra i Soci Studenti. In caso di parità di voti prevale il socio con una maggiore anzianità di iscrizione in AISA.

Il Consiglio Direttivo nominerà al proprio interno il Presidente. In caso di disaccordo il Presidente Nazionale è individuato secondo i seguenti criteri nell'ordine che segue: a) il candidato con più voti; b) il possesso della qualifica di Socio Esperto; c) l'anzianità di iscrizione ad AISA; d) l'anzianità del socio.

Il Presidente Nazionale scelto, in accordo con gli altri membri del Consiglio Direttivo, propone le cariche di Vicepresidente, Tesoriere e Segretario, tenendo in considerazione le competenze specifiche e l'anzianità di iscrizione in AISA.

In sede di Assemblea, saranno proclamati i vincitori e, nella stessa adunata, saranno nominati i nuovi membri del Consiglio Direttivo.

Qualora venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti. In assenza di non eletti, il consigliere cessato può essere cooptato, con il voto della maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, tra i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale ed in possesso dei requisiti richiesti. La nomina del consigliere cooptato sarà ratificata durante la prima assemblea utile.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio si intende decaduto ed occorre procedere alla sua integrale sostituzione attraverso la convocazione entro 30 (trenta) giorni di un'assemblea ad hoc. Tale assemblea è convocata dal Presidente uscente, o se impossibilitato, dal Vicepresidente, o in assenza dal membro Socio Laureato con una maggiore anzianità di iscrizione, o in assenza anche di questo, da un decimo dei soci regolarmente iscritti. L'Assemblea Nazionale così convocata provvederà, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e delibera su tutti i provvedimenti diretti al funzionamento e allo sviluppo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, oltre le funzioni indicate dall'art. 10, comma 5, dello Statuto, assolve altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:

- a. promuove e coordina le attività dell'Associazione nel rispetto delle delibere dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
- b. nomina i membri del Comitato Scientifico;
- c. approva i nominativi dei Responsabili di Sezione Territoriale, individuati dalle stesse;
- d. provvede all'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione, avendo il potere di autorizzare la stipula di qualsiasi contratto e di nominare eventuali procuratori, stabilendone i relativi poteri;
- e. esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione, esaminandone i bilanci e le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio;
- f. approva i programmi, i regolamenti e le relazioni di rendicontazione;
- g. sottopone all'Assemblea Nazionale dei Soci le proposte relative alla definizione delle quote di ammissione ed adesione annuali;
- h. sottopone all'Assemblea Nazionale dei Soci l'approvazione dello Statuto e del Regolamento, e ne propone le modifiche;
- i. definisce le regole ed i meccanismi di condotta professionale, del sistema di valutazione, qualificazione e verifica periodica della professionalità dei soci e le relative modifiche;
- j. sottopone al Collegio dei Probiviri e all'Assemblea Nazionale dei Soci i provvedimenti di esclusione e di decadenza da cariche sociali;
- k. esamina le domande di iscrizione all'Associazione e ne decide l'ammissibilità;
- l. delibera in merito alle domande degli iscritti per il passaggio di categoria;
- m. propone all'Assemblea Nazionale dei Soci la nomina dei Revisori dei Conti, dei Probiviri e dei soci onorari;
- n. propone all'Assemblea Nazionale i nominativi da eleggere a membri del Consiglio Direttivo;
- o. delibera sulle richieste di costituzione di Sezioni Territoriali;
- p. istituisce, gestisce ed aggiorna il Libro dei Soci;
- q. istituisce Commissioni *ad hoc* alle quali affida determinati compiti istituzionali, chiamandone a far parte anche personalità esterne all'Associazione;
- r. definisce, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle altre deliberazioni degli organi sociali, gli ambiti operativi delle cariche e gli incarichi affidati ai suoi membri;
- s. vigila sul rispetto e sull'applicazione scrupolosa dello Statuto, del Regolamento e delle altre deliberazioni degli organi sociali;
- t. delibera in merito all'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- u. dichiara decaduto l'iscritto moroso;
- v. delibera sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- w. propone all'Assemblea Nazionale dei Soci lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del fondo comune e la nomina di uno o più liquidatori.

La mancata presenza, senza giustificato motivo, a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo determina la sospensione della carica e la segnalazione al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti del caso.

Articolo 18 – Presidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio agli articoli 11, 12 e 13 dello Statuto.

- A) Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Nazionale dei Soci ed è responsabile dell'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione, oltre le funzioni indicate dall'art. 11, comma 2, dello Statuto, assolve altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:

- dirige un apposito Ufficio di Presidenza;
- esercita la firma e la ragione sociale;
- sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e tutti gli atti sociali;
- risponde dell'operato della Associazione e, congiuntamente al Tesoriere, firma i provvedimenti finanziari;
- esercita l'ordinaria amministrazione della Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea Nazionale dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti e procedere agli incassi;
- verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
- ha la facoltà di attribuire la rappresentanza dell'Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo e per determinati atti o categorie di atti, anche ad estranei al Consiglio stesso;
- è detentore di tutte le credenziali di accesso agli archivi documentali dell'associazione e dei libri sociali fatta salva la possibilità di conferire deleghe specifiche agli altri organi dell'Associazione.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo del Presidente, il Vicepresidente, o in assenza il membro Socio Laureato con una maggiore anzianità di iscrizione, assume la carica di Presidente per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione ed ha, entro 30 (trenta) giorni dall'atto di cessazione, l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente attraverso la convocazione di un'assemblea. L'Assemblea Nazionale così convocata provvederà, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, all'elezione del nuovo Presidente. Potranno candidarsi tutti i soci in possesso dei requisiti richiesti ed altresì i membri del Consiglio Direttivo in carica. In caso di elezione a Presidente di un membro del Consiglio Direttivo, il posto vacante viene ricoperto dal primo dei non eletti o, in assenza, tramite cooptazione da ratificare in Assemblea dei Soci.

B) Il Segretario, oltre le funzioni indicate dall'art. 12, comma 2, dello Statuto, assolve altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:

- dirige un apposito Ufficio di Segreteria, la cui sede non è determinata dalla sede del Segretario e la cui organizzazione è di volta in volta decisa dal Consiglio Direttivo in carica;
- detiene la responsabilità, tranne il caso di delega formalmente espressa ad altro o ad altri Soci, delle attività esecutive dell'Associazione, nel cui esercizio coadiuva con il Presidente e con il Consiglio Direttivo;
- cura e trasmette le informazioni e gli atti associativi all'interno e all'esterno dell'Associazione;
- cura e trasmette ai Soci le convocazioni di Assemblea Nazionale dei Soci e di Consiglio Direttivo;
- svolge la verbalizzazione delle riunioni di Assemblea Nazionale dei Soci e di Consiglio Direttivo, di cui cura l'inserimento nel Libro Verbali di Assemblea Nazionale dei Soci e di Consiglio Direttivo e la successiva presentazione per l'approvazione;
- espleta le pratiche inerenti le domande e le richieste rivolte all'Associazione, protocollando e successivamente inviando agli Organi competenti i documenti pervenuti e il materiale a questi allegato;
- comunica tempestivamente, per iscritto, agli interessati le decisioni che li riguardano, in

particolare l'esito delle domande e delle richieste rivolte all'Associazione e la loro eventuale elezione ad una carica sociale nazionale;

- cura la fornitura, a spese del richiedente, di copia dei verbali e dei Libri dell'Associazione;
- tiene aggiornato il Libro dei Soci;
- tiene l'archivio della corrispondenza in arrivo ed in partenza e delle pratiche;
- congiuntamente al Presidente è responsabile del trattamento dei dati personali dei Soci e delle informazioni sensibili ai sensi della normativa vigente in materia.

C) Il Tesoriere, oltre le funzioni indicate dall'art. 13, commi 2 e 3, dello Statuto, assolve altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:

- dirige un apposito Ufficio di tesoreria, la cui sede non è determinata dalla sede del Tesoriere e la cui organizzazione è di volta in volta decisa dal Consiglio Direttivo in carica;
- amministra le finanze della Associazione, per la quale in particolare cura la gestione della cassa;
- esercita, su delega del Presidente, la firma per operazioni economiche e finanziarie. Di tali attività tiene aggiornata in modo costante la Presidenza e la Segreteria;
- riscuote le quote sociali e gli altri introiti ed effettua le relative verifiche;
- si occupa della tenuta dei libri contabili;
- firma, congiuntamente con il Presidente o con un suo delegato, gli atti finanziari di straordinaria amministrazione;
- provvede alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione.

Articolo 19 – Collegio dei Revisori dei Conti

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio all'art. 14 dello Statuto.

Fermo restante la composizione, l'organizzazione e le attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti prevista nello Statuto, esso viene eletto secondo la procedura di seguito indicata.

Entro la data di fine mandato il Consiglio Direttivo, con specifica Circolare, 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea dei Soci, indice le elezioni per il nuovo Collegio dei Revisori di Conti, indicando le modalità ed il termine entro il quale dovranno pervenire le candidature alla Segreteria Nazionale. La Segreteria dovrà verificare l'ammissibilità delle candidature e la sussistenza dei requisiti richiesti.

Le votazioni avverranno in sede assembleare mediante scrutinio. Risulteranno in tal modo eletti due membri supplenti.

Il membro effettivo, non socio, iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti ed in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, viene diversamente nominato in Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Tale membro assume il ruolo di Presidente del Collegio dei Revisori.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Collegio, il membro cessato deve essere cooptato tra coloro in possesso dei requisiti richiesti, la cui nomina sarà ratificata durante la prima assemblea utile. Il membro subentrante resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato, ovvero sino alla scadenza di tutto il Collegio.

Il Collegio dei Revisori, oltre le funzioni indicate dall'art. 14, comma 3, dello Statuto, assolve altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:

- accerta la regolare tenuta della contabilità sociale;
- esprime il proprio parere consultivo in merito alle operazioni finanziarie dell'Associazione;

- cura la tenuta del libro verbali delle riunioni del Collegio;
- accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale;
- procede, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, individualmente o su richiesta motivata dei soci o degli organi sociali.

Articolo 20 – Collegio dei Probiviri

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio all'art. 15 dello Statuto.

Fermo restante la composizione, l'organizzazione e le attribuzioni del Collegio dei Probiviri prevista nello Statuto, esso viene eletto secondo la procedura di seguito indicata.

Entro la data di fine mandato il Consiglio Direttivo, con specifica Circolare, 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea dei Soci, indice le elezioni per il nuovo Collegio dei Probiviri, indicando le modalità ed il termine entro il quale dovranno pervenire le candidature alla Segreteria Nazionale. La Segreteria dovrà verificare l'ammissibilità delle candidature e la sussistenza dei requisiti richiesti.

Almeno uno dei tre membri del Collegio dei Probiviri deve rientrare nella categoria del Socio Laureato Esperto.

Possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, attivi nella vita dell'Associazione e nel perseguimento delle finalità associative, in possesso di requisiti di moralità e di imparzialità, nonché particolarmente esperti nella vita dell'Associazione stessa. Le votazioni avverranno in sede assembleare mediante scrutinio. Risulteranno in tal modo eletti tre membri effettivi che andranno a comporre il Collegio dei Probiviri. Il membro tra questi con maggiore anzianità di iscrizione andrà a ricoprire la carica di Presidente. Il suo nominativo verrà comunicato ai soci durante la medesima assemblea.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Collegio, il membro cessato deve essere cooptato tra coloro in possesso dei requisiti richiesti, e la relativa nomina sarà ratificata durante la prima assemblea utile. Il membro subentrante resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato, ovvero sino alla scadenza di tutto il Collegio.

Articolo 21 – Controversie sociali

Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante dell'Associazione ed è competente a decidere: a) sulle controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o tra i suoi organi sociali aventi ad oggetto diritti disponibili; b) sulle controversie che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione ed all'esecuzione dello Statuto e del Regolamento di Attuazione; c) sulle altre materie aventi ad oggetto diritti disponibili attribuite alla sua competenza dallo Statuto e dal Regolamento.

Il socio, in regola con il pagamento della quota associativa, che intende dirimere una controversia sorta nei confronti di un altro iscritto o nei confronti dell'Associazione, può presentare ricorso dinanzi al Collegio dei Probiviri. Questo, ricevuto il ricorso e verificati i requisiti di ammissibilità, entro 15 (quindici) giorni invita la controparte a presentare entro i successivi 15 (quindici) giorni eventuali deduzioni. Il Collegio, valutato ricorso e deduzioni, nei successivi 30 (trenta) giorni provvede ad emettere e comunicare la relativa decisione, vincolante ed inappellabile, alle parti interessate.

In caso di controversia nei confronti dell'Associazione il soggetto deputato a presentare deduzioni è il Presidente o un suo delegato.

In caso di controversia tra gli organi sociali dell'Associazione il ricorso deve essere presentato da un rappresentante del relativo organo, eccezion fatta per il Collegio dei Probiviri in quanto organo giudicante dell'Associazione.

Il ricorso deve contenere: le generalità del ricorrente; i fatti che sono all'origine della controversia, le ragioni a sostegno e le relative conclusioni; le richieste del ricorrente; le disposizioni

statutarie e regolamentari che si intendono violate e a sostegno della decisione; la sottoscrizione del ricorrente; eventuali documenti a sostegno della domanda.

Articolo 22 – Sanzioni

Il Consiglio Direttivo Nazionale può sanzionare i soci i cui interessi e comportamenti siano evidentemente difformi dalle finalità statutarie e da quanto stabilito dal Codice Deontologico, nei casi in cui detti comportamenti gettino discredito sull'Associazione o in caso di gravi frodi o atti di illegalità lesivi della reputazione dell'Associazione.

Le sanzioni previste sono il richiamo, la censura, la sospensione temporanea e l'esclusione.

Tutti i provvedimenti sanzionatori deliberati dal Consiglio Direttivo, devono essere motivati e comunicati, entro 30 (trenta) giorni, in forma scritta all'interessato. Nei casi di sospensione temporanea o esclusione, a partire da tale comunicazione, ogni attività associativa dell'interessato è sospesa. I provvedimenti di sospensione temporanea e di esclusione non comportano la restituzione neanche parziale di quote, ferma restando l'esigibilità per l'Associazione di eventuali pendenze.

Avverso tutti i provvedimenti sanzionatori l'interessato può proporre appello entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri, che dovrà pronunciarsi per iscritto nei successivi 30 (trenta) giorni. In caso di conferma della decisione il provvedimento è immediatamente esecutivo, in caso di riforma del provvedimento il Direttivo dovrà procedere ad una seconda votazione in cui il provvedimento, se confermato a maggioranza, diventerà inappellabile.

Si ha l'esclusione del socio dall'Associazione in caso di gravi atti di illegalità lesivi della reputazione dell'Associazione. In particolare nei casi di: comportamenti contrari allo Statuto, al Regolamento e al Codice Deontologico; comportamenti scorretti nei confronti degli altri soci e degli organi dell'Associazione; manomissione del timbro e del logo dell'Associazione per scopi personali e professionali; condanne penali passate in giudicato; dichiarazioni false e mendaci in sede di iscrizione/rinnovo. In tali casi il Presidente invita il socio a comparire dinanzi al Consiglio Direttivo Nazionale con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per essere ascoltato. All'esito, delibera a maggioranza dei presenti sul provvedimento di esclusione. Il provvedimento è trasmesso nei successivi 15 (quindici) giorni al Collegio dei Probiviri, il quale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, conferma l'esclusione del socio o rigetta il provvedimento del Consiglio Direttivo: a) in caso di conferma della decisione, l'esclusione diviene efficace in via definitiva e l'interessato perde la qualità di socio; b) in caso di riforma della decisione, l'esclusione dell'interessato è decisa dall'Assemblea Nazionale dei Soci convocata all'uopo dal Collegio dei Probiviri. Avverso il provvedimento di esclusione del Collegio l'interessato può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, proporre appello all'Assemblea Nazionale dei Soci, che delibera sulla questione in via definitiva. In mancanza di reclamo la decisione di esclusione diviene efficace in via definitiva.

E' espressamente vietato ai soci, compresi quelli che ricoprono cariche sociali, di utilizzare a scopi personali e professionali, il nome dell'Associazione. In particolare non è consentito presentarsi, assumere incarichi, concludere affari o pubblicizzare la propria attività, attraverso il ruolo ricoperto in AISA. E' consentita la spendita del proprio ruolo in AISA esclusivamente per finalità associative e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Qualsiasi comportamento contrario comporta l'immediata esclusione del socio, verso cui AISA si riserva anche la possibilità di adire le vie legali.

Articolo 23 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, previsto dall'art. 16 dello Statuto, è l'organo tecnico-consultivo che supporta il Consiglio Direttivo, in tutte le attività finalizzate al raggiungimento delle finalità associative.

In particolare, su richiesta del Consiglio Direttivo, assolve alle seguenti funzioni:

- promuove e valorizza l'attività e la professionalità dell'Esperto Ambientale AISA, in tutti gli ambiti connessi con la tutela dell'ambiente, nei quali si esplica la sua azione;
- partecipa alla procedura di valutazione, controllo e qualificazione della professionalità del Socio Laureato Esperto;
- promuove e sviluppa attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale degli iscritti;
- promuove la divulgazione scientifica, in qualsiasi modalità e forma, di tematiche ambientali di interesse nazionale ed internazionale;
- collabora con le istituzioni accademiche nell'ambito di specifici percorsi formativi nelle discipline delle Scienze dell'Ambiente;
- contribuisce all'elaborazione e/o alla modifica di leggi e di norme tecniche inerenti gli ambiti operativi dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico è composto da 3 (tre) membri eletti tra i Soci Ordinari (Laureati e Laureati Esperti) e da un numero imprecisato di personalità che si siano distinte per la competenza professionale negli ambiti di interesse dell'Associazione.

I 3 (tre) membri del Comitato Scientifico sono eletti dal Consiglio Direttivo, il quale con specifica Circolare indice le elezioni, indicando le modalità ed il termine entro il quale dovranno pervenire le candidature alla Segreteria Nazionale. La Segreteria dovrà verificare l'ammissibilità delle candidature e la sussistenza dei requisiti richiesti.

Possono essere eletti membri del Comitato Scientifico i soci: a) in regola con il pagamento delle quote associative; b) non sottoposti a procedimenti disciplinari o sanzionatori di alcun tipo; c) iscritti all'Associazione da almeno 5 (cinque) anni; d) che abbiano maturato un'esperienza professionale e/o di ricerca scientifica di almeno 5 (cinque) anni; e) che dimostrano di essersi dedicati con continuità ed impegno alle attività associative.

Il Consiglio Direttivo nominerà i membri del Comitato Scientifico secondo i seguenti criteri nell'ordine che seguono: a) il possesso della qualifica di Socio Esperto; b) gli anni di esperienza professionale; c) l'anzianità di iscrizione ad AISA.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Per tutta la durata del mandato non possono assumere e/o conservare altre cariche sociali all'interno dell'Associazione. La carica è gratuita, salvo i rimborsi spese dovuti per attività espressamente autorizzate svolte in nome e per conto di AISA. Il Comitato Scientifico è presieduto da un Direttore nominato tra i tre membri eletti.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni, previa convocazione del Direttore con qualunque mezzo che assicuri la prova della ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione ed indichi il luogo, il giorno, l'ora e l'elenco materie degli argomenti da trattare. Le adunanze sono validamente costituite, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, qualora siano presenti o d'accordo tutti e tre i membri. In ogni caso, può altresì essere convocato, con le formalità previste: a) dal Direttore ogni qual volta questi lo ritenga opportuno; b) su richiesta di almeno uno dei tre membri; c) su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Comitato Scientifico è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale il

voto di chi lo presiede. L'astensione dal voto non viene computata. Il Comitato Scientifico delibera a voto palese.

Dei lavori e delle decisioni del Comitato Scientifico viene redatto processo verbale, sottoscritto in forma cartacea o equivalente dal Direttore, da trasmettersi a tutti i componenti del Comitato stesso entro 30 (trenta) giorni successivi alla decisione, con le medesime formalità della convocazione. I verbali sono trasmessi al Consiglio Direttivo.

La mancata presenza, senza giustificato motivo, a 3 (tre) riunioni consecutive del Comitato Scientifico determina la sospensione della carica e la segnalazione al Collegio dei Proviviri per i provvedimenti del caso.

In caso di dimissioni o altro impedimento di uno o più membri del Comitato Scientifico si applicano le medesime regole previste per il Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico possono essere invitati a riferire in Assemblea, se richiesto dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea stessa.

Inoltre, possono far parte del Comitato Scientifico, anche altri membri nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea costituiti da persone fisiche e giuridiche esterne all'Associazione (cultori, scienziati ed esperti qualificati dei paesi membri dell'Unione Europea ed extra Unione Europea) alle quali si intende conferire particolare riconoscimento per la loro attività, nell'ambito delle finalità associative, e che accettano di collaborare, in forma gratuita, al fine di promuovere l'orientamento tecnico/scientifico delle finalità associative. Tali membri restano in carica fino a loro specifica richiesta di rinuncia, e in caso di partecipazione alle adunanze hanno diritto di voto.

Articolo 24 – Sezioni Territoriali

Le sezioni Territoriali sono previste dall'art. 17 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.

L'Associazione è organizzata territorialmente in sezioni:

- sezione Laureati a carattere regionale o interregionale;
- sezione Studenti a carattere territoriale (all'interno delle Università).

Le Sezioni Territoriali possono essere istituite su iniziativa di almeno 10 (dieci) soci in regola con la quota sociale. Nel caso in cui in due regioni confinanti non sia raggiunto tale numero minimo di soci, o nel caso in cui sia fatta espressa richiesta dai soci promotori, possono costituirsi sezioni interregionali. Per la continuazione della sua attività il numero dei soci non può essere inferiore a 3 (tre).

Con la stessa procedura almeno 10 soci laureati in regola con la quota sociale possono richiedere la costituzione di una sezione territoriale regionale distaccata da una sezione interregionale già esistente o lo spostamento ad altra sezione interregionale già esistente, purché territorialmente contigua.

I soci promotori devono presentare richiesta al Consiglio Direttivo, secondo apposita modulistica predisposta, affinché questo deliberi sull'istituzione. Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei soci che la compongono, la sede ed un programma sommario delle attività che si intendono svolgere. Una volta ottenuta la delibera positiva da parte del Consiglio Direttivo i soci promotori dovranno eleggere un Rappresentante (c.d. Referente di Sezione), il quale si occuperà di rappresentare gli interessi dell'Associazione a livello locale e di mantenere i contatti con gli altri organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle richieste di costituzione di Sezioni Territoriali. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato, ed è ammesso ricorso all'Assemblea Nazionale dei Soci che delibera sulla questione in via definitiva.

Le Sezioni Territoriali sono tenute al rispetto dello Statuto e del Regolamento e devono supportare a livello locale gli scopi associativi, promuovendo ed attuando iniziative in linea con le finalità statutarie.

Le Sezioni Territoriali assolvono, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, le seguenti funzioni:

- rappresentano l'Associazione nei propri contesti territoriali;
- promuovono e attuano scambi di informazioni all'interno e all'esterno della Associazione;
- informano periodicamente il Consiglio Direttivo in merito alle proprie attività;
- mantengono rapporti con le Amministrazioni locali per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Le Sezioni Territoriali, uffici periferici dell'Associazione, hanno la facoltà di organizzare liberamente la propria struttura interna. Esse sono autonome solo nell'ambito di quanto espressamente autorizzato o delegato dal Consiglio Direttivo, al quale devono rivolgersi periodicamente.

Il Referente di Sezione, su delega espressa e puntuale del Consiglio Direttivo, potrà sottoscrivere determinati atti ufficiali per conto dell'Associazione. Per tutte le iniziative svolte a livello territoriale a nome di AISA dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Direttivo. Tutti gli atti compiuti senza delega o senza autorizzazione sono nulli e per gli stessi risponderà, anche di fronte a terzi, chi li ha compiuti, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

Le Sezioni Territoriali non godono di autonomia finanziaria, attualmente realizzano la propria attività attraverso l'amministrazione contabile di AISA nazionale salvo fondi trasferiti dal Consiglio Direttivo, consistenti in una percentuale delle quote associative annuali dei soci della Sezione stessa, da determinare annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione in Assemblea Nazionale dei Soci.

L'amministrazione contabile delle Sezioni Territoriali è demandata al Tesoriere Nazionale.

Il Referente di Sezione alla fine di ogni anno, entro e non oltre il 28 (ventotto) febbraio, trasmette al Consiglio Direttivo un rendiconto relativo alle attività svolte e/o ancora in corso, agli obiettivi raggiunti, alle attività ed agli obiettivi prefissati per la nuova annualità, nonché all'andamento generale della Sezione.

Qualora il Consiglio Direttivo valuti che la Sezione Territoriale non abbia rispettato quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento, o non si sia attenuta alle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo nello svolgimento delle sue attività, può deliberare la decadenza dalla carica di Referente di Sezione, fino allo scioglimento, nei casi più gravi, della Sezione stessa. Nel primo caso sarà un membro del Direttivo ad assumere *pro tempore* la carica di Referente di Sezione, sino alla nuova nomina.

PARTE IV – PROCEDURE TELEMATICHE

Articolo 25 – Modalità alternative di partecipazione

L'Assemblea Nazionale dei Soci può svolgersi altresì secondo un procedimento informatico, preventivamente adottato e pubblicizzato, che assicuri: a) il diritto di intervenire e di votare di ciascun socio e b) la riferibilità dell'intervento e del voto a ciascun socio.

Il socio impossibilitato a presenziare all'Assemblea Nazionale dei Soci, potrà partecipare ugualmente alla votazione secondo apposite modalità.

Per le relative procedura si rimanda ad apposita Circolare, che sarà resa nota a tutti i Soci ed ai terzi tramite tempestiva pubblicità sui Canali Informatici dell'Associazione. Essa andrà a formare parte integrante del presente Regolamento e sarà oggetto di ratifica durante la prima Assemblea Nazionale utile.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per via telematica, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti, purché: a) sia consentito a chi assume la presidenza della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare o svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di avere adeguata cognizione degli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, di ricevere o di trasmettere documenti; d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente chi ne assume la presidenza.

Per le relative procedura si rimanda ad apposita Circolare, che sarà resa nota a tutti i Soci ed ai terzi tramite tempestiva pubblicità sui Canali Informatici dell'Associazione. Essa andrà a formare parte integrante del presente Regolamento e sarà oggetto di ratifica durante la prima Assemblea Nazionale utile.

PARTE V – RAPPORTI CON I TERZI

Articolo 26 – Comunicazione esterna

Tutte le comunicazioni, interne ed esterne all'Associazione, che rivestono carattere di ufficialità, devono avvenire esclusivamente utilizzando la carta intestata dell'Associazione secondo un modello appositamente predisposto, mantenendo un ordine di protocollo opportunamente registrato.

Le Sezioni Territoriali possono utilizzare la carta intestata dell'Associazione, con l'indicazione propria della Sezione, secondo il modello predisposto dal Consiglio Direttivo, mantenendo un ordine di protocollo opportunamente registrato.

Tutti i documenti dell'Associazione, anche le comunicazioni ed i documenti delle Sezioni Territoriali, devono essere a firma del Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può autorizzare alla firma un altro membro del Direttivo in maniera specifica e su casi singolarmente individuati.

Le comunicazioni generali vengono invece effettuate tramite il Sito Web ufficiale a dominio AISA (<http://www.aisa-on-line.org>) e i social network ufficiali, dove sono pubblicate tutte le informazioni ed i documenti che riguardano l'Associazione.

L'Associazione garantisce inoltre la pubblicità circa la competenza e formazione riconosciuta ai Soci Laureati Esperti e rilascia attestazioni per gli usi consentiti dalla Legge.

Articolo 27 – Sportello del Consumatore

L'Associazione intende garantire la qualità dei servizi prestati dai propri associati e contestualmente dare assistenza, informazioni e tutela al cittadino.

Per garantire il cittadino, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 4/2013 ed in conformità all'art. 27-ter D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), è istituito in forma telematica un apposito Sportello di Garanzia del Consumatore(sportello@aisa-on-line.org).

Attraverso questo sportello dedicato i cittadini avranno un canale diretto, in grado di assicurare una tempestiva risposta in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Articolo 28 – Progetti

Per avviare un progetto di qualsiasi tipo, o incarico o attività svolta per conto AISA, compatibilmente con le finalità associative, si rimanda alla specifica modulistica predisposta e pubblicata sul Sito Web dell'Associazione.

L'istanza va presentata al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei presenti.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 – Violazioni e Sanzioni

In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, l'Associazione può comminare sanzioni nei confronti degli iscritti. La sanzione, tenuto conto della gravità del fatto, della recidiva e delle altre circostanze oggettive e soggettive che hanno concorso alla formazione della violazione, possono consistere, così come previsto nell'art. 22 del presente Regolamento, nel richiamo, nella censura, nella sospensione temporanea o nell'esclusione.

Le violazioni al Codice Deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi disciplinari.

Articolo 30 – Rinvii e Disposizioni Transitorie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio allo Statuto. AISA intende ottemperare a tutte le indicazioni, organizzative procedurali ed amministrative, al fine di ottenere il riconoscimento di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

Il nuovo Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione in Assemblea dei Soci, che si terrà entro e non oltre il 15 maggio 2017.

Tutta la modulistica e gli allegati conformi al presente Regolamento saranno predisposti e pubblicati nell'apposita sezioni del Sito Web dell'Associazione in data posteriore all'approvazione del Regolamento in Assemblea dei Soci, comunque entro e non oltre il 30 luglio 2017.